

COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2021 - 36 Data 25-05-2021	OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD PRESENTATO DALLE SIGG.RE BOVE SAVERIA E MATTIELLO SILVANA CONTRO IL COMUNE DI CARINARO.
---	--

L'anno **duemilaventuno** , il giorno **venticinque** del mese di **Maggio** , alle ore **13:19**, si è riunita la Giunta Comunale convocata in videoconferenza. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
AFFINITO NICOLA (in Sala Giunta)				
MORETTI MARIO (collegato da remoto alla videoconferenza)	X			
BRACCIANO ALFONSO (in Sala Giunta)	X			
MARINO SERENA (in Sala Giunta)	X			
BARBATO EUFEMIA (in Sala Giunta)	X			
PRESENTI N. 5				
ASSENTI N. 0				

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Carlo Della Peruta

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma Skype è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Costituzione in giudizio avverso atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord presentato dalle sigg.re BOVE Saveria e MATTIELLO Silvana contro il Comune di Carinaro.

Il Responsabile del Servizio Legale

VISTI:

- La nota acquisita in data 2.10.2019 al prot. n. 8911, con la quale l'avv. Pasquale Serafino, quale difensore delle sigg. re Mattiello Silvana e Roscitti Giuseppina, quali eredi del sig. Mattiello Antonio, proprietario dell'immobile sito sulla strada Provinciale Teverola Carinaro n. 25 chiedeva “

relativamente ai danni riportati dal suindicato immobile per i fatti del 01.09.19 attestarsi

1) la qualificazione della Strada Provinciale Teverola Carinaro altezza civico 25, se provinciale, statale o comunale

2) l'ente che effettua la manutenzione su detta strada;

3) l'esistenza o meno di istituti assicuratori ed in caso positivo indicarne il nominativo;

4) nel caso in cui l'ente tenuto alla manutenzione sia diverso dall'ente proprietario indicarsi chi e' tenuto al risarcimento in ipotesi di evento dannoso su detta strada occorso a causa di cattiva manutenzione della strada stessa.”;

- La nota acquisita in data 7.10.2019 al prot. n. 9100, con la quale l'avv. Pasquale Serafino, su incarico delle sigg. re Mattiello Silvana e Roscitti Giuseppina, quali eredi del sig. Mattiello Antonio, chiedeva “*il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto in data 01.09.2019, alle ore 18.30 circa, quando a seguito dell'allagamento della Strada Provinciale Teverola Carinaro, il suindicato immobile riportava ingenti danni unitamente alle auto parcheggiate nel cortile adiacente all'abitazione. In particolare le auto danneggiate dall'allagamento sono le seguenti:*

1) Lancia Y tg FD 187 BS , 2) Citroen tg CH 259 PG , 3) Fiat Punto Tg DI 914 DW, come da esposto depositato dai miei assistiti presso il Comune di Carinaro in data 04.09.19.

Poichè la responsabilità dell'accaduto è a Voi imputabile, con la presente Vi pongo formalmente in mora per il risarcimento di tutti i danni e per tutti gli adempimenti di Vs. competenza.”;

- Le ulteriori analoghe richieste risarcitorie formulate dal suddetto avvocato, su incarico delle sigg.re Mattiello Silvana e Bove Saveria, quali eredi del sig. Mattiello Antonio, con note acquisite da questo Ente ai prott.nn. 12366 e 12367 in data 29.12.2020;

- l'atto di citazione notificato a mezzo pec dell'11.2.2021 ed acclarato al prot.n.1458 in data 12.2.2021, con il quale le sigg.re Bove Saveria,nata a Lusciano il 21.11.1948 e Mattiello Silvana, nata a Villa Literno il 5.11.1974, rappresentate e difese dall'avv. Pasquale Serafino, hanno convenuto in giudizio questo Comune innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord per l'udienza del 22.6.2021 per ottenere, per detto sinistro, la condanna di questo Ente al risarcimento dei danni, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, nella misura di € 4.900,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario;

- la nota prot.n.2371 del 9.3.2021, con la quale il Responsabile del Servizio Legale chiedeva al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ed al Responsabile del Servizio Tecnico gli accertamenti relativi al sinistro di cui al suddetto atto di citazione;

- la nota prot.n.2372 del 9.3.2021, con la quale il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, in riscontro alla precitata richiesta del Responsabile del Servizio Legale, significava che alcun intervento era stato svolto presso l'abitazione dei sigg.ri Bove e Mattiello, ma che per il fenomeno atmosferico dell'alluvione dell'1.9.2019, al quale si riferisce l'accadimento, era stata redatta apposita allegata relazione di servizio del 2.9.2019;

- la nota prot.n.4410 del 27.4.2021, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, in riscontro alla precitata richiesta del Responsabile del Servizio Legale, evidenziava, in particolare, che questo Comune è proprietario della suddetta strada e della rete fognaria e che in occasione di piogge torrenziali su questa ed altre strade si verificano allagamenti per la fuoriuscita di acqua dalle fognature, a causa del collettore fognario di proprietà del Comune di Aversa, che non è in grado di recepire la grande quantità di acqua proveniente dai paesi limitrofi, presumendo, pertanto, che la responsabilità per un eventuale risarcimento danni sia addebitabile al Comune di Aversa;

Rilevato che vano è risultato il tentativo di coinvolgere nella controversia la compagnia assicurativa di questo Comune, formulato con la denuncia di sinistro inoltrata con nota del Responsabile del Servizio Legale prot.n.2824 del 16.3.2021 alla Viras International Insurance Broker S.p.A., in quanto a tale denuncia la Sara Assicurazioni Spa ha eccepito la tardività della stessa denuncia rispetto all'evento avvenuto l'1.9.2019 ed alla relativa richiesta risarcitoria, invitando il Comune a costituirsi con legale di propria fiducia a proprie spese nell'instaurando giudizio;

Ritenuto opportuno che, per i motivi indicati con la succitata nota del Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune prot.n.4410 del 27.4.2021, con la quale il prot.n. 2774 del 31.5.2016 ed in considerazione altresì del fatto che dagli atti d'ufficio non risulta provato né il lamentato danno né le circostanze asserite nel suddetto atto di citazione, questo Comune si costituisca nel suddetto giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli Nord, autorizzando il Sindaco, in qualità di Legale rappresentante, a costituirsi in giudizio in rappresentanza di questo Comune;

Sentiti:

- il Sindaco proporre per l'incarico l'avv. Arturo Rainone, iscritto nella short list degli avvocati per il

conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Carinaro;
- l'avv. Arturo Rainone, il quale per le vie brevi si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi ai minimi tariffari previsti per i giudizi innanzi al Tribunale, rappresentando di essere in regime fiscale ordinario;

Dato atto che, pertanto, il costo complessivo per la difesa in giudizio è pari ad € 979,07, di cui € 671,00 per onorari, € 100,65 per spese generali (15% su onorari), € 30,87 per Cassa Avvocati al 4%, € 176,55 per I.V.A. a dedurre ritenuta d'acconto al 20% su onorari e spese pari ad € 154,33, netto a pagare € 824,74;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi, tramite legale di fiducia, nel giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord avverso l'atto di citazione notificato a mezzo pec dell'11.2.2021 ed acclarato al prot.n.1458 in data 12.2.2021, delle sigg.re Bove Saveria, nata a Lusciano il 21.11.1948 e Mattiello Silvana, nata a Villa Literno il 5.11.1974, rappresentate e difese dall'avv. Pasquale Serafino.

DI NOMINARE all'uopo l'avvocato Arturo Rainone, con studio in Palma Campania (NA) in Via Michele Coppola n.39, patrocinatore, rappresentante e difensore di questo Ente nel suddetto giudizio.

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed il precitato avvocato.

5. DI MANDARE al Responsabile del Servizio Legale per gli adempimenti consequenziali ivi compreso l'adozione dell'atto relativo all'impegno di spesa di € 979,07, per il pagamento del compenso professionale e di tutte le annesse spese per il legale incaricato, spesa che trova copertura al capitolo 310 del bilancio.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.
Carinaro, lì 20 Maggio 2021

Il Responsabile del Servizio Legale
SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

L'Anno Duemilaventuno, addì _____ del mese di _____, in Carinaro e nella sede del Comune, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Carinaro (di seguito: Comune), C.F. 81001470616, con sede in Carinaro, Piazza Municipio 1, in persona del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta, nato a Caserta il 27.4.1971, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Legale;

E

L'Avv. Arturo Rainone del Foro di Nola (di seguito: legale), nato ad Avellino il 27.3.1985 con studio in Palma Campania (NA), Via Michele Coppola n.39, C.F. RNNRTR85C27A509P;

PREMESSO CHE:

- il Comune deve difendersi nel giudizio avviato con atto di citazione notificato a questo Comune con pec dell'11.2.2021 ed acclarato al prot.n.1458 in data 12.2.2021, delle sigg.re Bove Saveria, nata a Lusciano il 21.11.1948 e Mattiello Silvana, nata a Villa Literno il 5.11.1974, rappresentate e difese dall'avv. Pasquale Serafino;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ex lege, si è stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune;

- con la suddetta deliberazione si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nonché ad approvare la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la difesa e rappresentanza nel giudizio avviato con atto di citazione notificato a questo Comune con pec dell'11.2.2021 ed acclarato al prot.n.1458 in data 12.2.2021, delle sigg.re Bove Saveria, nata a Lusciano il 21.11.1948 e Mattiello Silvana, nata a Villa Literno il 5.11.1974, rappresentate e difese dall'avv. Pasquale Serafino.

2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, l'importo complessivo di € 979,07, di cui € 671,00 per onorari, € 100,65 per spese generali (15% su onorari), € 30,87 per Cassa Avvocati al 4%, € 176,55 per I.V.A. a dedurre ritenuta d'acconto al 20% su onorari e spese pari ad € 154,33, netto a pagare € 824,74.

3) Per l'avvio del giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e

dietro richiesta e fattura del legale incaricato, una somma di € 400,00 (quattrocento/00), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente

alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio Legale Dott. Carlo Della Peruta

Il Professionista Incaricato Avv. Arturo Rainone

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267	
Oggetto	Costituzione in giudizio avverso atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord presentato dalle sigg.re BOVE Saveria e MATTIELLO Silvana contro il Comune di Carinaro.
<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</i>	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
Carinaro, li 20.05.2021	
	Il Responsabile del Servizio (Dott. Carlo Della Peruta)
<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
<input type="checkbox"/>	Parere irrilevante
Carinaro, li 20.05.2021	Il Responsabile del Servizio (Elena Barbato)

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Skype;

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'articolo 49 - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Responsabile del Servizio Legale dott. Carlo Della Peruta, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi integralmente trascritta nel presente dispositivo;
2. Di dichiarare, il presente provvedimento, vista l'urgenza, immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : ASS. LEGALITA'

PROPOSTA N. 5 DEL 20-05-2021

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 25-05-2021

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD PRESENTATO DALLE SIGG.RE BOVESAVERIA E MATTIELLO SILVANA CONTRO IL COMUNE DI CARINARO.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. Nicola Affinito

IL S

Avv.

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : ASS. LEGALITA'

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 5 DEL 20-05-2021

Oggetto: *COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD PRESENTATO DALLE SIGG.RE BOVE SAVERIA E MATTIELLO SILENTI CONTRO IL COMUNE DI CARINARO.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 aprile 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 20-05-2021

Il Responsabile del Settore

CARLO DELLA PERUTA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive circolari collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/03/2003, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : ASS. LEGALITA'

DELIBERA DI GIUNTA PROPOSTA N. 5 DEL 20-05-2021

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INN
DI PACE DI NAPOLI NORD PRESENTATO DALLE SIGG.RE BOVE SAVER
SILVANA CONTRO IL COMUNE DI CARINARO.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 20-05-2021

Il Responsabile del Settore
BARBATO ELENA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e delle norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato digitalmente secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : ASS. LEGALITA'

PROPOSTA N. 5 DEL 20-05-2021

DELIBERA DI

N. 36 DEL 25-05-2021

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD PRESENTATO DALLE SIGG.RE BOVE SAVERIA E MATTIELLO SILVANA CONTRO IL COMUNE DI CARINARO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente in data **25-05-2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **09-06-2021** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N.

Carinaro, li 25-05-2021

**Il Messo Comunale SAGLIOCCO ANGELA
SAGLIOCCO ANGELA**

x
l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la
copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005